

Da un approfondimento della questione, si è rilevato che detta sessione non era stata autorizzata dal Ministero, per cui sarebbe stato discriminante (oltre che illegittimo) riservare tale opportunità ad una soltanto delle categorie di studenti, posto che anche l'altra aveva tutti i requisiti per avvalersene; ed in tal senso si sono successivamente orientati gli organi direttivi della Facoltà.

11.6.6. Rischiano di finire male i Giochi sportivi studenteschi

E' dovuto intervenire ripetutamente il Difensore civico per evitare che una accesa lite tra il Dirigente di un Liceo Scientifico e gli organi di controllo dei giochi degenerasse (con denunce penali e ricorsi in sede giurisdizionale), fornendo un pessimo esempio di educazione scolastica.

La polemica è scoppiata quando il Giudice di Appello della gara, nel dichiararsi incompetente a decidere sul ricorso presentato dal Dirigente dell'Istituto scolastico avverso l'esclusione delle proprie allieve dalla classifica finale a squadre, ha rimesso la documentazione alla Commissione regionale presso il Provveditorato agli Studi.

La Commissione – nonostante fosse stata investita tempestivamente della questione dal Giudice di Appello – aveva però respinto il successivo ricorso, formalmente presentato dal Dirigente scolastico, in quando questo sarebbe stato presentato oltre il termine (ristrettissimo) previsto dalle Norme tecniche disciplinanti i giochi studenteschi.

Pur non entrando nel merito del reclamo – sulla cui fondatezza peraltro né il Giudice di Appello, né la Commissione regionale, né la Commissione di disciplina si erano pronunciati – lo scrivente ha ritenuto di dover esprimere perplessità sul fatto che la questione si fosse risolta esclusivamente sulla base di elementi meramente formali e procedurali (quale l'incompetenza del giudice inizialmente adito e la decorrenza del termine per proporre ricorso, secondo le modalità indicate dalla normativa tecnica).

In effetti, nonostante l'oggettiva difficoltà di coordinamento tra le norme contenute nella circolare ministeriale e quelle del Regolamento Federale, non si comprendeva tuttavia perché – a fronte della decisione del Giudice di Appello di rimettere il caso alla Commissione regionale – non si fosse fatto ricorso all'istituto

dell'errore scusabile (ai fini della rimessione in termini del ricorso davanti all'Autorità competente a ricevere il gravame).

Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'istituto della rimessione in termini ha carattere generale e – quando ne ricorrano i presupposti – va applicato, anche d'ufficio, nelle ipotesi in cui vengano presentati atti dinanzi a giudici od altri organi incompetenti.

D'altronde, un siffatto orientamento – ispirato all'esigenza di semplificazione dell'azione amministrativa e al principio di leale collaborazione tra le istituzioni e nelle istituzioni – è ormai ampiamente codificato in varie legislazioni di settore (ad esempio nel contenzioso tributario).

In questo senso, non sarebbe stato irragionevole se la Commissione regionale (o l'organo deputato dall'art. 11 del Regolamento federale a ricevere reclami inerenti le classifiche) avesse concesso tale facoltà, in presenza soprattutto di norme tutt'altro che univoche e compatibilmente con le esigenze di svolgimento delle successive fasi del campionato studentesco dei giochi.

11.7. ECOLOGIA

Ad interessare particolarmente l'Ufficio gli esposti di cittadini o comitati che contestavano la legittimità – sotto il profilo urbanistico o igienico sanitario – delle autorizzazioni ad installare antenne di telefonia mobile, stante la proliferazione del fenomeno negli ultimi anni e la diffusa preoccupazione sul problema dell'inquinamento elettromagnetico.

Molte anche le segnalazioni relative a casi di inquinamento delle acque - con particolare riferimento agli scarichi di acque reflue ed alla mancanza di depuratori – o a situazioni di inquinamento acustico derivante da attività artigianali o commerciali particolarmente rumorose.

11.7.1. Cresce la preoccupazione per l'inquinamento elettromagnetico

Sono state numerose le richieste di intervento da parte di cittadini, singoli o associati, preoccupati per i possibili danni alla salute derivanti dalla costruzione di tralicci dell'alta tensione e di antenne per la telefonia mobile, installati in prossimità delle

proprie abitazioni o di edifici scolastici.

La materia, com'è noto, è al centro di un acceso dibattito sia nel mondo scientifico (per ciò che concerne la reale pericolosità di detti impianti), sia sul versante interpretativo delle norme vigenti, dove si sono formati orientamenti diversi.

La problematica si è poi arricchita di nuovi spunti di polemica con l'entrata in vigore del recente decreto "Gasparri", che ha introdotto una disciplina più permissiva, affievolendo notevolmente il potere esercitabile dai Comuni in sede di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni urbanistiche.

L'Ufficio ha ricordato agli interessati la presenza di tali norme ed orientamenti interpretativi, sollecitando in ogni caso un attento esame delle singole situazioni da parte delle strutture preposte al controllo dei valori di intensità dei campi elettromagnetici (Servizi di Prevenzione delle AA.SS.LL. e ARTA).

11.7.2. Contestata la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare

Un comitato di cittadini, residenti in un quartiere del centro storico di un Comune, ha chiesto al Difensore civico di far

luce su alcuni punti oscuri riguardanti l'installazione di un apparato di telefonia mobile all'interno di un palazzo dello stesso quartiere ed, in particolare, sul fatto che i lavori sarebbero stati realizzati in locale diverso da quello autorizzato nel progetto e che gli stessi configuravano un cambio di destinazione d'uso del fabbricato.

La questione ha visto l'Ufficio impegnato in un non facile lavoro di mediazione e di chiarimento tra le opposte tesi del Comitato, da una parte, e degli Enti istituzionali (Comune, Sportello Unico per le attività produttive, ASL), dall'altra.

L'acquisizione di dati ed elementi informativi ha comunque consentito un certo stemperamento del contenzioso, evitando l'accumularsi di ulteriori denunce all'Autorità giudiziaria e favorendo un'attenta verifica dello stato dei luoghi da parte degli uffici tecnici competenti.

11.8. FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO E QUESTIONI PREVIDENZIALI

Numerose in questo settore le richieste, soprattutto di cittadini con problemi di carattere previdenziale che hanno

determinato una corrispondenza fittissima con le sedi provinciali dell'INPS e dell'INPDAP.

Le questioni più complesse hanno riguardato la ricostruzione di posizioni contributive, la restituzione di contributi indebitamente versati, la ricostruzione di periodi contributivi riguardanti l'attività all'estero, la vendita di alloggi di proprietà dell'INPDAP (a seguito della "cartolarizzazione" di immobili), la corresponsione di assegni familiari e così via.

Anche in tema di formazione professionale e politiche attive del lavoro, problematiche di rilievo hanno avuto, tra l'altro, ad oggetto controversie riguardanti l'approvazione di graduatorie per l'insegnamento nel settore, il rilascio di attestati di frequenza di corsi, l'accesso ai contributi a favore dell'imprenditorialità giovanile, l'esclusione di domande per la concessione di assegni per il diritto allo studio per alunni meno abbienti.

11.8.1. Chi paga i debiti dell'ex I.SVA.RT.?

Si è risolta positivamente, attraverso l'intervento del Difensore civico, la vicenda di una Società la quale, negli anni 1991 e 1992, aveva organizzato e tenuto una serie di corsi di

formazione professionale per conto del soppresso Istituto Regionale per e lo Sviluppo dell'Artigianato d'Abruzzo e che aveva già adito le vie legali per il mancato pagamento delle relative prestazioni.

L'inerzia dell'allora Commissario liquidatore – nominato a seguito dalla legge di scioglimento dell'Istituto - e un continuo rimballo di responsabilità tra le strutture di due Assessorati regionali avevano portato ad una situazione di stallo, anche per l'incertezza su chi dovesse provvedere e quali fondi utilizzare per saldare i debiti.

Ad evitare una sicura condanna per l'Amministrazione regionale – subentrata nei rapporti attivi e passivi dell'ex I.SVA.RT. - l'Ufficio si è fatto promotore di una serie di riunioni, che hanno portato ad un ragionevole accordo transattivo, da tutti ben accolto.

11.8.2. Esclusione dagli interventi a sostegno della nuova imprenditoria.

Diverse sono state le istanze rivolte al Difensore civico da operatori che, avendo fatto domanda di contributi in base alla

L.R. n. 55/98, si erano visti respingere il progetto dal Nucleo di Valutazione, senza che questi si fosse avvalso della facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni, volti a superare i rilievi o le carenze riscontrati (così come previsto dall'art. 4 della predetta legge e dalle norme regolamentari della Giunta regionale).

I pareri espressi dal Nucleo, ancorché puntuali sotto il profilo tecnico – estimativo, risultavano infatti in disarmonia con le finalità poste dalla L.R.

A tal uopo, il Difensore civico è intervenuto rappresentando l'opportunità di investire della problematica la Giunta regionale, per una eventuale integrazione e interpretazione autentica della disciplina sopra richiamata.

A seguito di ciò, il Servizio regionale competente comunicava di aver costituito un apposito gruppo di studio per le necessarie modifiche alla normativa lavoristica regionale.

**11.8.3. Non c'è chiarezza nella formazione dalle
graduatorie per l'insegnamento nei corsi di
formazione professionale**

Lo spunto per approfondire la tematica è stato offerto da una docente che – dopo aver insegnato per quasi dieci anni in un corso per estetista – si è vista esclusa dalla graduatoria dell'anno successivo.

La ricorrente lamentava il fatto che, mentre era stata esclusa dalla graduatoria elaborata dalla Commissione esaminatrice istituita presso un'Agenzia F.P. – in quanto non avrebbe documentato lo svolgimento di attività di estetista per almeno 5 anni – era stata invece dapprima inserita nella analoga graduatoria predisposta dalla Commissione operante presso altra Sede Operativa e poi esclusa anche da quest'ultima.

La stessa ricorrente contestava inoltre le modalità seguite per pervenire alla revoca del provvedimento di ammissione.

Quanto al primo punto in discussione – e a seguito di un confronto tra le parti interessate – è emerso che in effetti sussistevano fondati motivi per dubitare del possesso, in capo

all'insegnante, dei requisiti richiesti dalla disciplina regionale (in relazione alla quale tuttavia il Difensore civico ha sottolineato la sua inadeguatezza e ambiguità e la necessità di un tempestivo aggiornamento).

Infatti, le norme a suo tempo emanate dal legislatore regionale - con specifico riferimento ai requisiti di accesso alle graduatorie per incarichi e supplenze (LL.RR. n° 63/79 e n°76/83) - risultavano, esplicitamente o implicitamente, abrogate dalla successiva legge di riordino (L.R. n. 111/96).

Nè era pensabile che la regolamentazione della materia potesse essere affidata ad un atto adottato dalla Giunta regionale nel 1992 (che non aveva né veste né contenuto normativi).

Quanto al secondo aspetto, lo scrivente ha ritenuto di dover rilevare una serie di anomalie, sia nel procedimento di formazione delle graduatorie che in quello di esclusione, non potendosi riconoscere la legittimazione ad assumere i relativi provvedimenti in capo a soggetti non investiti formalmente di funzioni dirigenziali (e neppure direttive), ovvero ad organismi di carattere meramente consultivo (quale la Commissione esaminatrice).

Nel caso di specie, inoltre, era facilmente riscontrabile una sostanziale inosservanza dei principi di trasparenza e di razionalizzazione dell'azione amministrativa, di cui alla legge n° 241/1990, con particolare riferimento: alla comunicazione dell'avvio del procedimento, al contraddittorio, alla pubblicità e alla motivazione degli atti.

La formulazione della graduatoria è sembrata infatti imputabile esclusivamente ad una non meglio precisata Commissione interna (non prevista peraltro da alcuna norma di legge o regolamento, ma da una semplice ordinanza dirigenziale), le cui valutazioni non risultavano poi formalizzate con provvedimento dirigenziale.

E ciò in evidente contrasto con l'art. 24 della L.R. n° 77/1999 (che, in via generale, assegna al Dirigente del Servizio il compito di adottare atti e provvedimenti di carattere gestionale).

Va da sé che alla competenza del predetto Dirigente occorreva rifarsi anche nel momento in cui veniva decisa l'esclusione della candidata, secondo i comuni principi sull'autotutela.

11.9. PUBBLICO IMPIEGO

Molteplici le questioni portate all'attenzione del Difensore civico inerenti il pubblico impiego.

L'Ufficio si è impegnato a promuovere la rettifica di una graduatoria provvisoria relativa alla scuola primaria e secondaria in quanto – come segnalato da una candidata - vi era stata un'errata attribuzione del punteggio relativo ai titoli di abilitazione presentati da un altro concorrente.

Numerose sono state anche le richieste di parere circa l'interpretazione di norme contrattuali; tra queste quella relativa ai permessi retribuiti per assistere un familiare affetto da handicap, di cui all'art. 19 del CCNL.

In questo caso, la norma è stata interpretata nel senso che, qualora il dipendente decida la fruizione degli stessi permessi ad ore, il limite massimo è fissato in 18 ore; diversamente, i 3 giorni sono da intendere svincolati da qualsiasi riferimento al numero di ore da prestare nei medesimi giorni. Tale interpretazione è stata poi confortata anche da un parere dell'ARAN.

Altre questioni hanno riguardato la partecipazione a concorsi pubblici. Singolare il caso di un partecipante che, avendo subito un procedimento penale conclusosi (più di 5 anni prima) con la richiesta di patteggiamento, si vedeva impossibilitato partecipare, visto che nello schema di domanda si faceva riferimento sia alle condanne penali che al patteggiamento.

Attraverso un'azione di mediazione con l'ente che aveva bandito il concorso si è riusciti a far modificare il bando, essendo parso convincente il richiamo alla norma del c.p.p. che prevede la cancellazione del reato qualora, decorsi 5 anni dal patteggiamento, l'imputato non abbia commesso alcun reato della stessa indole (art. 445).

Altra questione ha riguardato il ritardo nella corresponsione delle competenze relative alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, svolta dai medici di base di una Azienda Sanitaria Locale.

Queste alcune problematiche che meritano qualche approfondimento.

11.9.1. Contestato il controllo degli apparecchi nella sede di lavoro

Due Segreterie sindacali hanno chiesto all'Ufficio di intervenire a tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori di un Ente strumentale della Regione, che si sentivano lesi dall'indebita registrazione e acquisizione dei tabulati telefonici dei dipendenti, disposte dalla Direzione attraverso apparecchiature interne.

Il Difensore civico ha richiamato l'attenzione del Direttore sul disposto art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui consente che gli impianti e le apparecchiature di controllo (richieste da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori) possano essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna.

La stessa Direzione ha però assicurato che la registrazione delle chiamate consisteva esclusivamente nella memorizzazione dei soli numeri telefonici contattati e della relativa durata, e non

nella registrazione del contenuto delle stesse; dopo di che i numeri telefonici chiamati venivano riportati su tabulati che, con cadenza mensile, erano visti dai dipendenti dell'Ente (al fine di attestarne il corretto uso).

L'Ufficio ha quindi dato assicurazione ai rappresentanti sindacali che l'Ente attivava le misure per meglio verificare la spesa sostenuta per i servizi telefonici, mantenendosi nel rispetto dell'articolo 10 del Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000.

11.9.2. Concorso pubblico - Esclusione per mancanza di titoli equipollenti

Per un concorso pubblico indetto per la copertura di alcuni posti di cat. D3, un candidato si è rivolto al Difensore civico in quanto, dopo essere stato ammesso al concorso, ne era stato escluso sulla base di una interpretazione fornita dal Consiglio di amministrazione dello stesso Ente, il quale riteneva che la sua laurea in scienze politiche non potesse considerarsi equipollente al diploma di laurea in sociologia (richiesto dal bando).